

MODALITA' OPERATIVE

Le fasi preliminari necessarie all'accettazione del trattamento diagnostico/terapeutico sono:

- 1) la comunicazione di informazioni di rilevanza diagnostica e/o terapeutica;
- 2) la verifica che il paziente abbia compreso e condiviso i contenuti dell'informativa ricevuta;
- 3) la sua decisione definitiva in merito.

Requisiti del consenso informato:

Il consenso deve essere

- **INFORMATO:** l'informazione deve essere
 - personalizzata (adeguata all'età, alle condizioni di salute, alla situazione psicologica, culturale e linguistica del paziente);
 - comprensibile (utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, evitare sigle/termini eccessivamente settoriali o specialistici);
 - completa e aggiornata (riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi del trattamento diagnostico/terapeutico indicato, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto o rinuncia allo stesso);
- **CONSAPEVOLE:** espresso da soggetto in grado di intendere e di volere;
- **PERSONALE:** il consenso può essere manifestato esclusivamente dal paziente, salvo che quest'ultimo decida di rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere le informazioni, ovvero incarichi un familiare o una persona di fiducia di riceverle e di esprimere in sua vece il consenso (il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati in cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico);
- **MANIFESTO:** la manifestazione di volontà ad acconsentire/rifiutare il trattamento proposto deve essere esplicita ed espressa in forma scritta;
- **SPECIFICO:** il consenso deve essere riferito allo specifico trattamento proposto. Il personale sanitario non può eseguire un trattamento diverso da quello oggetto del consenso prestato;
- **PREVENTIVO E ATTUALE:** il consenso deve essere prestato prima del trattamento proposto;
- **REVOCABILE:** il paziente può revocare il consenso in qualsiasi momento, anche nell'immediatezza del trattamento che si sta ponendo in essere.

Tempi di acquisizione del consenso informato:

Al paziente è garantito un periodo di tempo sufficiente per permettere la riflessione sulle informazioni ricevute. Il tempo necessario varia in relazione alla prestazione proposta e ai trattamenti a maggior rischio.

Responsabilità di acquisizione del CI:

Il dovere di raccogliere il consenso/dissenso è del personale medico che propone il trattamento diagnostico/terapeutico; l'esecutore della prestazione, se persona diversa da chi ha fornito l'informazione, si assicura che l'informazione sulla prestazione sia stata data e, in caso di dubbi, ripete tale informazione.

Come è acquisito il CI:

Il CI è esplicito, va espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge ed è richiesto nei casi in cui il trattamento possa risultare invasivo e/o rischioso e/o possa comportare possibili conseguenze sulla integrità fisica del paziente.

PAZIENTI MINORENNI

- entrambi i genitori presenti e d'accordo: si acquisisce il consenso e si procede al trattamento. Il consenso congiunto di entrambi i genitori è sempre necessario anche in caso di genitori separati o divorziati o non conviventi;

- entrambi i genitori presenti ma in disaccordo: la decisione viene presa dal giudice su richiesta di uno dei genitori. Il personale medico dovrà attendere tale pronuncia prima di procedere al trattamento, salvo che ricorra lo stato di necessità;
- assenza di un genitore per lontananza, incapacità o per ogni altro impedimento che renda impossibile l'esercizio della responsabilità genitoriale per l'atto sanitario: è sufficiente l'acquisizione del consenso da parte del solo genitore presente e capace.
In assenza della prova in ordine all'effettiva impossibilità del genitore di prestare il proprio consenso, al genitore presente può essere richiesto di attestare, sotto la propria responsabilità, l'assenza o l'impedimento dell'altro (l'attestazione dovrà essere acquisita unitamente al consenso);
- il minorenne ha un tutore: si acquisisce il consenso del tutore.

PAZIENTI INTERDETTI / BENEFICIARI DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La protezione verso soggetti maggiorenni privi, in tutto o in parte, di autonomia può portare alla nomina di una delle seguenti figure giuridiche:

- tutore, nel caso di una persona interdicenda o interdetta per infermità mentale
- amministratore di sostegno, nel caso di persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile.

Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno (assistenza necessarie) ovvero solo da quest'ultimo (rappresentanza esclusiva), tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

DOCUMENTI

- Mod. 1: Consenso informato per RMN
- Mod. 2: Consenso informato per TAC
- Mod. 3: Consenso informato al test dell'HIV.
- Mod. 4: Consenso informato RX
- Mod. 5: Consenso informato Terapie Fisiche